



Convegno – Università degli Studi La Sapienza, 16 settembre 2013

## **Le rappresentanze sindacali in azienda: contrattazione collettiva e giustizia costituzionale**

*Relazione di sintesi*

di **Francesco Catalfamo**

**Tag:** #rappresentanza, #sindacati, #contrattazionecollettiva, #azienda

Il 16 settembre 2013 presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma si è tenuto un convegno dal titolo "Le rappresentanze sindacali in azienda: contrattazione collettiva e giustizia costituzionale".

L'evento, presieduto e coordinato da Giuseppe Santoro Passarelli, Professore Ordinario presso la stessa università è stata un'occasione per approfondire il tema della rappresentanza sindacale aziendale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 che ha sancito la incompatibilità costituzionale dell'art. 19 primo comma lett. *b* della l. n. 300/1970, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 primo e quarto comma Cost., nella parte in cui consente la costituzione delle RSA ai soli sindacati che abbiano firmato un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva e non già anche a quelli che, pur non sottoscrivendo l'accordo, abbiano partecipato ai negoziati quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

L'incontro è stato moderato dal Prof. Santoro Passarelli, che aprendo il dibattito ha auspicato un intervento di riforma dell'art. 19 della l. n. 300/1970, che definisca i criteri di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Piergiorgio Alleva, Professore Ordinario presso l'Università Politecnica delle Marche, ha affermato che per comprendere i mutamenti recenti riguardanti la questione delle rappresentanze sindacali aziendali, è necessario esaminare retrospettivamente i problemi del passato. In primo luogo, il datore di lavoro era libero di stipulare il contratto collettivo con l'interlocutore più gradito e di renderlo efficace *erga omnes*. I lavoratori che non volevano vedersi applicato il contratto collettivo aziendale così sottoscritto, rischiavano di non essere tutelati da alcun contratto integrativo. Inoltre, dall'applicazione dell'articolo oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale era scaturita una situazione ademocratica nella quale i sindacati dissenzienti erano obbligati a firmare il contratto collettivo pena l'esclusione delle proprie rappresentanze dall'unità produttiva. L'Accordo Interconfederale del giugno 2011 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 vanno allora accolte positivamente come un tentativo di porre rimedio a tali disfunzioni.

Franco Carinci, Professore Ordinario presso l'Università di Bologna, ha asserito che, mentre la versione originaria dell'art. 19, ancorata al concetto di maggiore rappresentatività, garantiva che le organizzazioni autorizzate ad istituire le RSA fossero solo quelle riconducibili a soggetti rappresentativi sul piano territoriale o nazionale (rappresentatività esterna), la formula scaturita dal referendum, avallato a suo parere colpevolmente dalla Corte Costituzionale, unitamente all'affermazione legislativa della nozione spuria di rappresentatività comparativa ha generato le problematiche citate dal

Prof. Alleva. Passando ad analizzare la sentenza n. 231 della Corte Costituzionale, il Professore ha precisato che questa non può considerarsi additiva, bensì manipolativa perché non aggiunge un'ipotesi all'art. 19, ma al contrario ne sopprime una. Se poi la *ratio* della pronuncia è che la sottoscrizione dell'accordo non sia un indice sufficiente della rappresentatività del soggetto sindacale, è allora opportuno un intervento legislativo che stabilisca i requisiti numerici per poter accedere ai negoziati, di modo da scongiurare problemi analoghi nei casi in cui la parte datoriale non sia disposta ad aprire le trattative con un'organizzazione indesiderata.

Anche secondo Raffaele De Luca Tamajo, Professore Ordinario presso l'Università "Federico II" di Napoli, la sentenza in esame non è additiva, ma manipolativa perché riscrive la norma. La pronuncia sposta il fronte conflittuale interpretativo sul tema dell'obbligo della parte datoriale a negoziare con tutti gli interlocutori sindacali: un tale obbligo sussiste, oppure la materia deve essere regolata dallo spontaneo spiegarsi dei rapporti di forza? La disputa potrebbe essere

sciolta da una legge, evocata dalla stessa Corte Costituzionale, che elimini le RSA e imponga le RSU come modello unico di rappresentanza aziendale. Le RSU dovrebbero osservare dei limiti numerici fissati dal legislatore ed essere elette con il sistema proporzionale dalla generalità dei lavoratori, mentre gli accordi sottoscritti a maggioranza sarebbero esigibili nei confronti di tutti gli addetti dell'unità produttiva. Parallelamente, sarebbe necessario predisporre un sistema sanzionatorio che colpisca non già gli individui, ma le organizzazioni che non rispettino gli impegni assunti.

Mariella Magnani, Professore Ordinario presso l'Università di Pavia, ha sostenuto che l'affermazione della Corte circa l'antisindacalità, a norma dell'art. 28 l. n. 300/1970, di una eventuale esclusione dai negoziati di un'organizzazione sindacale dotata di rappresentatività sta ad indicare che i diritti sindacali devono essere riconosciuti in una fase antecedente la sottoscrizione del contratto come un dato aprioristico. Al legislatore spetterà chiarire in un testo normativo i criteri di misurazione della rappresentatività, mettendo ordine in un quadro regolatorio composto allo stato da fonti eterogenee.

Arturo Maresca, Professore Ordinario presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha dichiarato che l'individuazione delle organizzazioni che hanno partecipato realmente alle trattative non dovrebbe costituire un grande ostacolo, ma ha contestualmente escluso la sussistenza di un diritto del sindacato a partecipare ai negoziati. Il comportamento del datore di lavoro che scelga di non trattare con una controparte sindacale sarà valutabile come antisindacale solamente nel caso in cui si verifichi con modalità illegittime. Pienamente lecito, ad esempio, sarà l'atteggiamento del datore che dopo aver esaminato la piattaforma rivendicativa della controparte ritenga, offrendone adeguata motivazione, di non contrattare.

Sui temi oggetto del convegno si è espresso anche Giampiero Proia, Professore Ordinario presso l'Università "Roma Tre". In merito ad una eventuale legge che recepisca i criteri di misurazione della rappresentatività contenuti nel Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e fissi delle soglie al superamento delle quali subordinare l'attribuzione del diritto a partecipare ai negoziati, il Professore ha dichiarato la sua contrarietà, valutando che una tale norma darebbe troppo spazio alle istanze di organizzazioni antagoniste e velleitarie, laddove lo spirito del comma b dell'art. 19 l. n. 300/1970 era di promuovere il sindacato collaborativo e di valorizzare il momento della sottoscrizione. Ha inoltre aggiunto che l'esigibilità del contratto collettivo postula una regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

Franco Scarpelli, Professore Ordinario presso l'Università "Bicocca" di Milano, ha affermato di giudicare positivamente una legge che, prendendo atto dei mutamenti manifestatisi nel campo delle relazioni sindacali, sia di sostegno alla democrazia industriale. La riforma potrebbe prendere le mosse dalle regole concernenti le RSU, ma dovrebbe anche tenere conto dei contesti in cui non si creino le condizioni per l'istituzione di una RSU, nei quali si potrebbe pensare al sistema del delegato sindacale. Un'ipotesi potrebbe consistere in una legge cedevole che attribuisca alle RSU la titolarità della contrattazione aziendale qualora il Ccnl non preveda soluzioni diverse.

Per quel che riguarda l'esigibilità dei contratti aziendali, andrebbero affrontati due ordini di problemi. Da una parte, sebbene molti interpreti ritengano che l'art. 39 Cost. sia riferito unicamente alla

contrattazione nazionale, emerge più di una perplessità circa la compatibilità costituzionale di una norma che statuisca l'applicabilità *erga omnes* del contratto aziendale. Dall'altra, dovrebbe essere abrogato l'art. 8 del l. n. 148/2011, poiché nell'opinione del Professore la tutela della volontà della maggioranza non si può trasformare in una dittatura della maggioranza ed è opportuno che il legislatore mantenga su di sé la responsabilità di definire istituto per istituto i confini della disponibilità in sede negoziale delle regole e dei diritti individuali.

Paolo Tosi, Professore Ordinario dell'Università di Torino, ha sostenuto che gli intenti del legislatore statutario erano di attribuire i diritti sindacali alle organizzazioni autenticamente rappresentative. Come è noto, la nozione di maggiore rappresentatività entrò in crisi per il proliferare delle pronunce giurisprudenziali che conferirono la maggiore rappresentatività anche a soggetti poco rappresentativi. Si argomenterebbe in maniera corretta, allora, se si dicesse che il referendum del 1995, abrogando la lettera a dell'art. 19 e individuando nell'atto della sottoscrizione un indice di rappresentatività, favorì i sindacati maggiori, muovendosi nella stessa direzione seguita dall'originaria versione statutaria. L'equilibrio così ristabilitosi è negli ultimi anni entrato in crisi a causa della rottura dell'unità sindacale e la Consulta è stata obbligata a prenderne atto nella sentenza n. 231/2013.

Rispetto al testo del dispositivo, Il Professore ha rilevato che la parte della pronuncia nella quale la Corte indica alcune possibili strade percorribili dal legislatore è approssimativa e inappropriata. Ha infine espresso il proprio scetticismo in merito ad un intervento legislativo, che a suo avviso non potrebbe limitarsi ad una mera manutenzione dell'art. 19 della l. n. 300/2013, in ragione delle divergenze, che paiono incolmabili, tra le proposte sinora presentate.

In ultimo, Lorenzo Zoppoli, Professore Ordinario presso l'Università "Federico II" di Napoli, ha argomentato come la pronuncia in rassegna concluda definitivamente la lunga epoca delle relazioni sindacali a bassa intensità regolativa e segni il passaggio ad una nuova fase nella quale saranno attribuite maggiori garanzie a tutti i soggetti sindacali, anche a quelli dissenzienti. Proseguendo, il Professore ha manifestato il suo favore per una legge informata allo spirito originario dello statuto dei lavoratori. La nuova norma autorizzerebbe a costituire le RSA i soli sindacati riconducibili alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, identificati con i criteri fissati dalla stessa legge.

[Francesco Catalfamo](#)

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo